

**LOTTO 1)**  
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

La presente polizza è stipulata tra

<b>PROVINCIA DI VENEZIA</b>
<b>SAN MARCO, 2662</b>
<b>30124 – VENEZIA</b>
<b>C.F. 800088402276</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>
.
.

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31/12/2015</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31/12</b>
-------------------------------	--------------

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1     DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1     Definizioni
- Art.2     Attività degli Assicurati e loro individuazione

### **SEZIONE 2     NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1     Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2     Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3     Durata del contratto
- Art.4     Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5     Regolazione del premio
- Art.6     Recesso a seguito di sinistro
- Art.7     Modifiche dell'assicurazione
- Art.8     Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9     Oneri fiscali
- Art.10    Foro competente
- Art.11    Interpretazione del contratto
- Art.12    Obblighi in caso di sinistro
- Art.13    Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14    Coassicurazione e delega
- Art.15    Rinvio alle norme di legge
- Art.16    Tracciabilità dei flussi finanziari

### **SEZIONE 3     CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- Art.1     Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2     Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3     Malattie professionali
- Art.4     Qualifica di terzo
- Art.5     Esclusioni
- Art.6     Precisazioni
- Art.7     Estensioni di garanzia
- Art.8     Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.9     Validità territoriale

### **SEZIONE 4     MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1     Massimali
- Art.2     Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Art.3	Calcolo del premio
Art.4	Riparto di coassicurazione
Art.5	Disposizione finale

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 – Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Ente Contraente;</li><li>• il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri Provinciali, il Segretario Provinciale/Direttore Generale, i dipendenti nonché tutti i soggetti, dipendenti o non del Contraente, che partecipano alle attività istituzionali ivi comprese le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e simili ed i loro aderenti.;</li><li>• gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi.</li></ul> <p>Gli assicurati sono terzi tra di loro.</p>
<b>Calcolo del premio:</b>	<p>Ai fini della determinazione del calcolo del premio, quale parametro di riferimento si intende la somma complessiva delle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente</li><li>• delle retribuzioni o compensi lordi corrisposti al personale parasubordinato</li><li>• delle indennità lorde di carica, dei gettoni lordi di presenza;</li><li>• dell'importo complessivo della retribuzione convenzionale stabilito dalla legge per lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili.</li></ul>
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Cose :</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danni materiali :</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Danno corporale :</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il

	danno morale.
<b>Franchigia :</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimale per sinistro :</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rete viaria:</b>	il piano viabile, gli elementi accessori quali ponti, viottoli, scarpate, gallerie, nonché le pertinenze stradali quali elementi indispensabili per l'esistenza della strada, piazzole di sosta, alberi, aiuole, paracarri, guardrail, cartelli, fossi di scolo, banchine, marciapiedi, ecc.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto :</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Sinistro :</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società :</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

## **Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione**

Amministrazione Provinciale.

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

A titolo esemplificativo e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze:

- proprietà, esercizio e manutenzione della rete viaria delle strade provinciali, comprese le opere, impianti, manufatti, segnaletica, cartelli, alberature nonché operazioni di abbattimento e potatura di alberi anche d'alto fusto, piante e lavori di giardinaggio;
- funzioni relative alla tutela e alla valorizzazione ambientale, alla prevenzione delle calamità, alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- funzioni relative all'organizzazione, classificazione e smaltimento dei rifiuti;
- funzioni relative al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque ed alle emissioni atmosferiche e sonore;
- attività dei Vigili ambientali, compreso l'eventuale uso di armi da fuoco a scopo di difesa;
- predisposizione ed adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale;
- esercizio del Centro Audiofonologico, del Museo del Torcello e di altri musei e istituzioni analoghe;
- lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, degli immobili, degli impianti e di quant'altro di pertinenza delle Provincia;
- promozione ed organizzazione di manifestazioni, congressi, seminari, simposi, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, esposizioni, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture per l'organizzazione da parte di terzi;
- organizzazione di gite aziendali e attività ricreative varie, per danni corporali e materiali cagionati a terzi, partecipanti compresi;
- polizia provinciale;
- ambiente e territorio (ecologia, energia, coordinamento della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, organizzazione di forme di raccolta differenziata dei rifiuti, valutazione di impatto ambientale -compatibilità dei progetti in riferimento all'ambiente-, pianificazione, controllo urbanistico, sanzioni);
- cultura, istruzione, politiche del lavoro, servizi sociali (istruzione, assistenza, servizi sociali, musei, biblioteche, servizio cultura, fondazioni);
- turismo, attività alberghiera (ostelli, case-albergo) ed attività produttive e scolastiche;
- tutela e gestione della fauna e delle risorse idriche (attività faunistico-venatorie e pesca, risorse idriche, sanzioni);

## **SEZIONE 2**

### **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

#### **Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società anche tramite l'Agenzia assegnataria della polizza ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

#### **Art.2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono esistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti in essa previsti, salvo agire in regresso nei confronti delle altre Società assicuratrici per quanto da esse assicurato con altre polizze

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

#### **Art.3 – Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Il Contraente ha la facoltà altresì, ove lo ritenga conveniente e sia previsto dalla normativa in materia, di richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno per la durata massima pari a quella iniziale ovvero in un'unica soluzione per una durata triennale.

E' facoltà della parte che ha ricevuto la rescissione del contratto proporre modifiche delle condizioni contrattuali al fine di rinnovare il contratto.

E' facoltà del contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti alla scadenza.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1899 c.c., il Contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per il Contraente stesso, con ristoro del premio imponibile pagato e non goduto dalla data della disdetta, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, dandone preavviso di 90 giorni alla Società mediante lettera raccomandata a.r.

#### **Art.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società anche tramite l'Agenzia assegnataria della polizza i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a



garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.6 – Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

#### **Art.7 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzate alla Società.

#### **Art. 9 – Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 – Foro competente**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto

del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **Art.11 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società, anche tramite l'Agenzia assegnataria del contratto, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente e la Società concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

#### **Art.13 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società, entro i 30 giorni successivi alla fine di ogni semestre dell'anno solare e su richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire per iscritto allo stesso, il seguente dettaglio:

- a) sinistri liquidati nel semestre, riportando per ogni sinistro i seguenti dati: data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, ammontare dell'indennizzo liquidato;
- b) sinistri riservati nel semestre, riportando per ogni sinistro i seguenti dati: data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
- c) sinistri respinti e/o senza seguito nel semestre, riportando per ogni sinistro i seguenti dati: data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, motivazioni scritte e copia della lettera di reiezione inoltrata all'assicurato e/o al danneggiato.

Gli obblighi descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.14 – Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza definita Delegataria; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti direttamente tra il Contraente e la sola Delegataria la quale si impegnerà a informare le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione, ivi compresa la gestione dei sinistri, compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente nei confronti della Delegataria.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio della quota di ritenzione spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza.

#### **Art.15 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### SEZIONE 3

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

#### **Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

#### **Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato**

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:

- i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile

civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.;

- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, mentre svolgono l'attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C..

#### **Telelavoro**

La copertura è efficace anche per il lavoratori autorizzati al c.d. Telelavoro a domicilio concesso dall'Amministrazione contraente.

#### **Art.3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 12 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti :

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **Art.4 – Qualifica di terzo**

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o i collaboratori assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, successive modifiche ed integrazioni, interpretazioni, nonché i collaboratori parasubordinati ex D.Lgs. 38/2000 ed i lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili quando opera la garanzia R.C.O. di cui al precedente articolo 2.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

Sono altresì considerati terzi:

1. le persone investite di una carica in seno all'Ente assicurato in relazione a danni che possano subire, alla persona ed alle cose, durante l'espletamento del mandato;
2. i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
3. le persone non aventi rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo.

Al fine di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti al punto b) che precede, (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e no), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, volontari, stagisti, borsisti, allievi, ecc. ) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al precedente art. 2.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

#### **Art.5 – Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i soli danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
  - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della normativa D. Lgs 209/2005, Legge 102/2006, Legge 990/69 per le norme in vigore, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali, e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte degli Agenti della Polizia Provinciale di armi e relativo munizionamento;
6. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto (esclusione valida anche per la garanzia RCO);
8. derivanti da campi elettromagnetici (esclusione valida anche per la garanzia RCO);
9. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati (esclusione valida anche per la garanzia RCO);
10. guerra e terrorismo.

#### **Art.6 – Precisazioni**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. RC derivante alla Provincia da fatto dei dipendenti, lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione e/o dei collaboratori, inclusi il Segretario Provinciale ed il Direttore Generale, del Presidente, Assessori e Consiglieri, per danni arrecati a terzi ed a prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni;



2. RC derivante alla Provincia da fatto di persone non in rapporto di dipendenza, compresi gli obiettori di coscienza, della cui opera si avvalga nell'esercizio delle proprie attività;
3. RC derivante alla Provincia dalle competenze in materia di servizi di animazione socioculturale, di promozione turistica, di servizi sociali, assistenziali;
4. RC per esercizio di scuole in genere;
5. RC derivante alla Provincia da proprietà e o conduzione di fabbricati e relativi impianti, impianti sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, piazze, terreni, giardini, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere; RC derivante alla Provincia da manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusi costruzione a nuovo, ampliamento di fabbricati, opere, impianti sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, piazze, terreni, giardini, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere; nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione. Ove i beni di cui sopra fossero di proprietà di Enti soci del Contraente e/o Assicurato, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore.
6. RC per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio, esplosione di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
7. RC per danni a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo;
8. RC per danni a cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
9. RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti in parcheggi custoditi della Provincia compresi i veicoli del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri Provinciali e del Segretario Provinciale. L'Ente non è responsabile per i danni subiti dai veicoli in sosta in aree provinciali non custodite;
10. RC per danni a veicoli sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, trasportate o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
11. RC derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico;
12. RC per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei;
13. RC per danni da cedimento, franamento del terreno;
14. RC per danni da inquinamento accidentale; la garanzia si riferisce ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse. Sono compresi i danni da inquinamento accidentale causati dai veicoli di proprietà e/o in uso dell'Ente Contraente purché non conseguenti alla circolazione dei veicoli stessi;
15. RC derivante alla Provincia nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. di incarichi, lavori, servizi eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità della committenza ai sensi dell'art. 2049 C.C. si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'assicurato (dipendenti e non dipendenti) inclusi i danni subiti dai trasportati. La garanzia non è operante se i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso;

- 16.RC per uso di biciclette, ciclofurgoncini, veicoli a mano da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività;
- 17.RC derivante dall'uso e dalla circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione;
- 18.RC derivante da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, malfunzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
- 19.RC che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
- 20.RC connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani o vigili anche armati e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- 21.RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- 22.RC derivante dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite aziendali;
- 23.RC derivante dall'organizzazione in ambito interno di corsi d'istruzione tecnico pratica, compresa la r.c. per danni provocati a terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti, lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato;
- 24.RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
- 25.RC inerente a gestione di servizi sanitari interni;
- 26.RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo;
- 27.RC per danni provocati a terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato;
- 28.RC per danni cagionati a terzi, ai propri operatori od alle cose degli stessi da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dal Contraente;
- 29.RC derivante al contraente per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi;

- 30.RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature/attrezzature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature/attrezzature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
- 31.RC per danni da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente, ferma restando l'esclusione di cui al punto b) del successivo articolo;
- 32.RC derivante da operazioni di pulizia e disinfestazione;
- 33.R.C. per danni da furto causati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e di ponteggi eretti per l'esecuzione dei lavori commissionati dall'Assicurato;
- 34.RC per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 35.La responsabilità civile personale posta a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
- a) Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
  - b) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con la Contraente;
- 36 Limitatamente alla RC Personale dei dipendenti autorizzati a svolgere l'attività di Telelavoro presso il proprio domicilio, si precisa che si intendono assicurati, nei limiti del massimale convenuto in polizza, i danni a cose e/o persone, compresi tutti i conviventi con il lavoratore, derivanti dalla proprietà e dall'uso delle attrezzature oggetto del c.d. "Telelavoro";
- 37 la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale di tutti gli studenti che durante il periodo della validità della presente polizza partecipano a percorsi formativi obbligatori o non attraverso stage promossi dal Contraente che si possono svolgere presso varie Ditte in Italia come anche all'estero e dove verranno svolte le relative attività. Si intendono esclusi i danni che lo studente dovesse causare a strutture, attrezzature e macchinari utilizzati durante lo stage.

#### **Art.7 – Estensioni di garanzia**

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a :

1. Fermo restando che la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile (committenza in genere), le garanzie tutte operano altresì per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto

dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs 209/2005, Legge 102/2006, Legge 990/69 per le norme in vigore.
3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

#### **Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

A parziale deroga di quanto sopra riportato, la Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale anche con nomina di legale indicato dall'assicurato alla Società che risieda nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario competente e ne sostiene le spese nei limiti di legge, anche dopo l'eventuale tacitazione della/e parte/i lesa/e, cioè fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all'art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati..

Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all'uopo organizzazione e strutturate.

Si precisa altresì che:

- per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa;

#### **Art.9 – Validità territoriale**

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

## SEZIONE 4

### MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

#### Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000,00 per ogni persona lesa e
	€ 10.000.000,00 per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.000.000,00 per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Resta altresì convenuto che per ogni periodo assicurativo annuo la Società non sborserà somma superiore ad € 20.000.000,00 (Euro ventimilioni).

#### Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
<b>Ogni e qualsiasi danno a cose salvo diversamente indicato</b>	I massimali di polizza	€ 7.500,00 per sinistro
<b>Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	10% minimo € 7.500,00 per sinistro
<b>Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)</b>	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
<b>Malattie professionali (Sez.3 Art.3)</b>	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
<b>Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 6)</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 7.500,00 per sinistro
<b>Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 7)</b>	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
<b>Danni a veicoli sotto carico e scarico(Sez.3 Art.6 punto 10)</b>	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 2.500,00 per veicolo danneggiato
<b>Danni a condutture ed impianti</b>	€ 250.000,00 per sinistro e	€. 7.500,00.= per sinistro

<b>sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 12)</b>	per periodo assicurativo	
<b>Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 13)</b>	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 7.500,00 per sinistro
<b>Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 14)</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% minimo € 7.5000,00 per sinistro anno
<b>Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 33)</b>	€ 10.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo	€ 2.500,00 per danneggiato

### Art.3 - Calcolo del premio (vedi definizione)

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

Retribuzioni/compensi/indennità annue Euro	Tasso lordo %	Premio lordo anticipato Euro
16.000.000,00	===	===

### Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	===
<b>Imposte</b>	€	===
<b>TOTALE</b>	€	===

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso lordo espresso nel presente articolo.

### Art.4 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

### Art.5 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ